



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

AVVISO PUBBLICO

Avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse finalizzate all'individuazione di sette membri in rappresentanza delle associazioni rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 25 novembre 2013, n. 44 recante “Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.”.

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Avviso stabilisce requisiti, condizioni, termini e modalità per la presentazione delle manifestazioni d'interesse ai fini della nomina da parte del Consiglio regionale di sette membri dell’*“Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.”* (di seguito denominato “Osservatorio”), ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. e) della L.R. 25 novembre 2013, n. 44 recante *“Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità.”* e in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo Opzionale fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità*) per la promozione della piena inclusione delle persone con disabilità nella società.
2. La presentazione delle manifestazioni d'interesse non comporta alcun diritto alla nomina, l'attribuzione di punteggi o classificazioni di merito. Con il presente Avviso non si pone in essere alcuna procedura concorsuale o selettiva e, in ogni caso, l'Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento.
3. L'amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di riaprire i termini del presente Avviso sulla base di provvedimento motivato adottato dall'organo competente alla nomina oggetto del presente avviso per ragioni di interesse pubblico.

**Art. 2
(Composizione e durata in carica)**

1. L'Osservatorio è nominato dal Consiglio regionale, ha durata pari a quella della Legislatura regionale e decade con l'insediamento del rinnovato Osservatorio, che deve essere ricostituito entro centoottanta giorni dall' insediamento del nuovo Consiglio regionale. Fino all'insediamento del nuovo Osservatorio, il precedente resta in carica in regime di proroga e i suoi poteri sono limitati all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli indifferibili e urgenti.

2. In fase di prima attuazione, l'Osservatorio, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2013, è costituito entro il termine di scadenza della Legislatura in corso e dura in carica per l'intera Legislatura successiva a quella della sua nomina.

3. L'Osservatorio è composto da:

- a) l'Assessore regionale *pro tempore* competente in materia di politiche sociali o suo delegato che svolge le funzioni di presidente;
- b) il direttore *pro tempore* della Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali o suo delegato;
- c) il Presidente *pro tempore* dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Abruzzo o suo delegato;
- d) un rappresentante delle Province designato dall'Unione Province Italiane (UPI) Abruzzo;
- e) sette membri in rappresentanza delle associazioni rappresentative a livello regionale che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;**
- f) un membro in rappresentanza del Forum Terzo Settore - Abruzzo dallo stesso indicato;
- g) un membro nominato congiuntamente dalle ASL.

Art. 3

(Requisiti delle associazioni rappresentative)

1. Per il riconoscimento della rappresentatività sul territorio regionale, le Associazioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) devono essere in possesso dei seguenti **requisiti essenziali**:

- a) espressa previsione nello statuto dell'Associazione dello svolgimento di attività di tutela, sostegno e rappresentanza delle persone con disabilità, nonché di promozione dei relativi diritti;
- b) iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- c) avere sede legale e operativa nella Regione Abruzzo.

2. Costituiscono **requisiti preferenziali**, secondo l'ordine di preferenza di seguito indicato:

- a) capillare diffusione sul territorio regionale con la presenza delle proprie sedi;
- b) costituzione dell'associazione da almeno dieci anni;
- c) numero di persone fisiche associate almeno pari a cento.

Art. 4

(Funzioni e compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge funzioni di progettazione, promozione, sostegno e consulenza alle politiche inclusive in materia di disabilità e accessibilità nel rispetto dei principi sanciti in materia a livello nazionale ed internazionale, di interlocuzione e concorso nelle azioni interistituzionali e interdisciplinari tra gli organi regionali sui temi della disabilità, nonché di confronto con le azioni attivate con le altre regioni.

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a) studio e analisi della condizione delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle conseguenti azioni volte a garantire i diritti sanciti dalla Convenzione ONU, avvalendosi anche della collaborazione di quelle forze sociali e culturali che già operano nel settore, al fine di utilizzare tutte le esperienze e conoscenze presenti nella comunità regionale;
- b) rilevazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone con disabilità ed analisi della corrispondenza dei medesimi con la piena soddisfazione dei diritti della Convenzioni ONU, anche al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi utili alla programmazione;

- c) studio e analisi della qualità dei servizi erogati a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie sulla base degli standard definiti;
 - d) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di disabilità, anche su richiesta della Giunta regionale o della competente Commissione consiliare;
 - e) promozione della conoscenza dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie anche con l'attivazione di forme di collaborazione con il mondo della scuola e del lavoro e con azioni di sensibilizzazione della società civile;
 - f) collaborazione con le istituzioni locali per la realizzazione di iniziative a favore dei disabili fornendo la necessaria assistenza tecnica;
 - g) studio della normativa e dei regolamenti, vigenti e in approvazione, sull'aderenza ai principi della convenzione ONU;
 - h) rilevazione, studio, analisi e promozione dell'attuazione dell'art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
3. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite dal *Regolamento interno per la disciplina delle modalità organizzative e del funzionamento* dello stesso, approvato con DGR 396 dell'8 luglio 2024 (di seguito Regolamento).

Art. 5

(Cause ostative)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs n. 235 del 31.12.2012 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*" non possono essere nominati membri dell'Osservatorio coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a. aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b. aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c. aver riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- d. essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e. essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D. lgs n. 235/2012, l'eventuale nomina di coloro che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 è nulla. Il Consiglio regionale è tenuto a revocare la nomina non appena venuto a conoscenza dell'esistenza della condizione stessa.

Art. 6 **(Trattamento economico)**

1. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso e rimborso spese, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L.R. 44/2013.

Art. 7 **(Sede e organizzazione)**

1. L'Osservatorio ha sede gli Uffici della Giunta Regionale nel capoluogo di Regione. Le riunioni possono svolgersi anche da remoto in videoconferenza, e per specifiche esigenze, possono essere convocate anche in sedi diverse da quella sopra specificata., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della L.R. 44/2013 e dell'art. 3, comma 5 del Regolamento.

Art. 8 **(Termine e modalità per la presentazione della candidatura)**

1. La manifestazione d'interesse deve essere **redatta utilizzando, esclusivamente, il modello di cui all'allegato A)**, reperibile, unitamente al presente Avviso, sulla homepage del sito del Consiglio regionale, sezione "Primo piano" e **deve essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT.**

2. Se il termine di cui al comma precedente coincide con un sabato o con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

3. La manifestazione d'interesse e i relativi allegati, devono essere inviati al Consiglio regionale dell'Abruzzo - Servizio Affari istituzionali ed Europei, esclusivamente¹ mediante posta elettronica certificata (PEC) personale, che viene assunta quale domicilio digitale eletto, all'indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it.

4. **Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: "Manifestazione di interesse per la costituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità";**

5. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le manifestazioni di interesse, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale". Per l'effetto, nella manifestazione di interesse trasmessa con le modalità prescritte dal presente articolo (a mezzo PEC intestata al legale rappresentante

¹ **NOTA BENE:**

- **le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta elettronica certificata;**
- l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, chiarimenti, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;
- ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale;
- la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati;

dell'ente), si ritiene soddisfatto l'elemento della sottoscrizione della stessa. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità;

6. La manifestazione d'interesse deve essere compilata in ogni sua parte e deve:

- a. contenere una breve descrizione delle attività più rilevanti poste in essere negli ultimi cinque anni in materia di disabilità opportunamente documentate, anche attraverso le relative articolazioni territoriali;
- b. contenere l'indicazione dell'elenco completo degli indirizzi di ciascuna sede operativa;
- c. essere **sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente**, nelle forme previste dalla vigente normativa; **laddove sottoscritta con firma autografa dovrà essere corredata della copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;**

7. Alla manifestazione di interesse occorre allegare a pena di inammissibilità:

- a. **Atto costitutivo e Statuto** vigente dell'associazione/ente/ect. nei quali risulti espressamente l'assenza della finalità lucrativa dell'ente medesimo e lo svolgimento di attività di tutela, sostegno e rappresentanza delle persone con disabilità, nonché di promozione dei relativi diritti;
- b. copia rilasciata dall'Agenzia delle Entrate dell'attribuzione **codice fiscale e/o partita iva** dell'ente richiedente, da cui risulti l'attuale rappresentante pro-tempore dell'associazione;
- c. **certificato o visura di iscrizione al RUNTS** (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- d. copia fotostatica di un **documento d'identità del legale rappresentante dell'ente** ove la manifestazione di interesse sia stata sottoscritta con firma autografa.

8. La manifestazione di interesse e la documentazione allegata verranno registrate all'interno del sistema di protocollo Consiglio regionale dell'Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, a tali fini, i candidati a verificare l'effettiva ricezione da parte dell'Amministrazione, controllando l'arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata;

9. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume altresì alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni dovuti all'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del richiedente, alla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec o a eventuali disguidi di invio comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

10. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000;

11. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 9

(Ammissibilità delle manifestazioni d'interesse)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, procede all'esame dell'ammissibilità delle stesse, verificando che:

- a) siano pervenute nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;
- b) siano complete, vale a dire corredate della documentazione di cui all'art. 8, comma 7, lett. a), b), c), d);
- c) sia verificato il possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 3, comma 1 dell'Avviso.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei attiva il soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità sanabile della manifestazione d'interesse, assegnando all'Associazione un termine perentorio di 5

(cinque) giorni per regolarizzare la documentazione; il mancato riscontro entro tale termine comporterà l'esclusione definitiva.

2. Si procederà a dichiarare inammissibile la manifestazione di interesse **nei casi in cui:**

a) la stessa pervenga oltre il termine previsto dall'Avviso o con modalità difformi da quelle indicate all'art. 8;

b) la sessa non rechi la sottoscrizione e/o non sia corredata della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessa con casella di posta certificata non intestata al legale rappresentante dell'ente;

c) è incompleta poiché non corredata della documentazione di cui all'art. 8, comma 7, lett. a), b), c), d);

d) sia accertata l'assenza dei requisiti essenziali di cui all'art. 3, comma 1 del presente Avviso;

e) sia decorso, senza riscontro, il termine assegnato dal Servizio nella richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, trasmessa al legale rappresentante dell'Associazione, in applicazione dell' art. 6, co. 1, lett. e), L. 7 agosto 1990, n. 241, indipendentemente dall'oggetto della richiesta medesima.

Art. 10

(Modalità di individuazione delle Associazioni rappresentative a livello regionale)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, riscontrata l'ammissibilità delle manifestazioni di interesse ai sensi dell'articolo 9, procede alla verifica dei requisiti preferenziali al fine di costituire l'elenco dal quale individuare le associazioni rappresentative a livello regionale, in numero massimo pari a sette. Tale elenco non costituisce una graduatoria di merito concorsuale o selettiva, ma individua, sulla base dell'accertamento oggettivo dei requisiti preferenziali di cui all'art. 3, comma 2, le associazioni chiamate a effettuare le designazioni di cui all'art. 10, con il seguente ordine di preferenza a cascata:

a) Capillare diffusione sul territorio regionale: viene data precedenza alle associazioni che dimostrano la maggiore presenza di proprie sedi in Abruzzo; ai fini dell'accertamento della capillare diffusione sul territorio regionale, saranno considerate esclusivamente le sedi operative regolarmente denunciate e attive alla data di pubblicazione del bando, documentabili tramite atti registrati o verbali d'assemblea;

b) Anzianità di costituzione: a parità di diffusione territoriale o subordinatamente al criterio precedente, precede l'associazione costituita da almeno dieci anni;

c) Consistenza associativa: in via residuale, si tiene conto del numero di persone fisiche associate, che deve essere almeno pari a cento; il numero di persone fisiche associate deve risultare dal Libro Soci dell'Associazione, aggiornato all'ultimo esercizio chiuso e regolarmente vidimato o certificato dal legale rappresentante

3. Qualora, a seguito dell'applicazione dei criteri di cui al comma 2, permanga una **situazione di parità assoluta** tra due o più associazioni, **la precedenza in elenco è determinata dall'ordine cronologico** di ricezione della manifestazione d'interesse, attestato dalla data e dall'ora di consegna della PEC al protocollo del Consiglio regionale.

Art. 11

(Designazione dei rappresentanti e riparto proporzionale)

1. All'esito della formazione dell'elenco di cui all'articolo 10, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei richiede alle associazioni individuate i nominativi dei rappresentanti da esse designati quali membri dell'Osservatorio.

2. Se le associazioni individuate sono almeno sette, ciascuna delle prime sette sarà rappresentata all'interno dell'Osservatorio da un membro;
3. Qualora il numero di associazioni ammissibili risulti inferiore a sette, l'individuazione dei sette membri avviene richiedendo a ciascuna associazione un numero di designazioni in misura proporzionale ai maggiori requisiti preferenziali posseduti, secondo il seguente metodo di riparto:
 - a ciascuna associazione inclusa nell'elenco compete di diritto la designazione di un membro;
 - le designazioni eccedenti la prima vengono richieste alle associazioni seguendo rigorosamente l'ordine di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10, partendo dalla prima e proseguendo a scorrimento fino al raggiungimento del numero complessivo di sette membri;
4. Al fine di garantire il rispetto del principio di **parità di genere** nella composizione complessiva dell'Osservatorio, si applicano le seguenti modalità di designazione:
 - a) Qualora all'associazione spetti l'individuazione di un solo membro, la stessa è invitata a comunicare una coppia di nominativi (un uomo e una donna), tra i quali il Consiglio regionale effettuerà la scelta finale, nell'intento di bilanciare la composizione dell'intero Osservatorio;
 - b) Qualora, per effetto del riparto di cui al comma 3 del presente articolo, un'associazione debba designare due o più membri, la stessa è tenuta a indicare soggetti di genere diverso, in modo che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei membri indicati dalla singola associazione.
5. Al termine della procedura, il Servizio approva l'elenco di cui all'articolo 10 e l'elenco dei nominativi individuati ai sensi del presente articolo e li trasmette al Consiglio regionale per l'adozione della deliberazione di nomina e la conseguente costituzione dell'Osservatorio.
6. Il Consiglio regionale in sede di adozione della deliberazione di nomina, procede alla composizione finale dell'Osservatorio assicurando, per quanto possibile, che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore a un terzo del totale dei componenti elettivi.

Art. 12 **(Responsabile del procedimento)**

1. Ai fini della procedura di cui agli articoli 9, 10 e 11, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Scafati e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria procedimentale è l'Ufficio Affari istituzionali, reperibile al seguente recapito:
servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it

Art. 13 **(Privacy)**

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso ex art. 6, c.1 GDPR, per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli,

gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.

5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.

6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.

7. I dati non saranno diffusi in altro modo.

8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.

9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.

10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR.

11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 – 67100 – L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani – e . mail rdp@crabruzzo.it – Pec protocollo@pec.crabruzzo.it

12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.

13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.